



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1465 del 2012, proposto da:
Emilio Zanella, Mirta Del Favero, Antonio Del Favero, rappresentati e difesi
dall'avv. Francesca De Michiel, con domicilio eletto presso Laura Friselle in
Venezia, Dorsoduro, 3080;

contro

Comune di Lozzo di Cadore (non costituito in giudizio).

nei confronti di

Giovanni Del Favero (non costituito in giudizio).

per l'annullamento:

dell'ordinanza del Comune di Lozzo di Cadore 2.7.2012 n. 1168/2012 prot. n.
2752/2012 di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi per opere edili eseguite
in assenza di permesso di costruire;

dell'ordinanza del comune di Lozzo di Cadore 14.6.2012 n. 1166/2012 prot. n.
2441/2012 di sospensione lavori.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2012 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il Sig. Zanella Emilio è proprietario di un terreno con annesso fabbricato rurale in relazione al quale aveva presentato un'istanza di rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di una strada privata che, dalla via comunale, consentisse l'accesso alla sua proprietà.

Con provvedimento del 14/05/2007 veniva rilasciata l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e, con provvedimento del 15/05/2007, trattandosi di intervento su un terreno sottoposto a vincolo idrogeologico, veniva altresì rilasciato il nulla osta forestale.

Il Comune di Lozzo di Cadore rilasciava in data 15/07/2007, il permesso di costruire.

Malgrado ciò l'opera non veniva eseguita completamente e il ricorrente (dopo aver inutilmente richiesto una proroga dell'originario permesso) presentava una nuova istanza per il rilascio di un nuovo permesso di costruire.

Nelle more di svolgimento dell'iter istruttorio di detta nuova istanza, e nel corso di un accertamento (verbale n. 1/2012 del 13/06/2012), il Comune verificava la realizzazione della strada di cui si tratta in assenza di titolo abilitativo.

Seguiva l'ordinanza n. 1166 del 14/06/2012 di sospensione dei lavori e, ancora, l'ordinanza n. 1168 del 02/07/2012 con cui si ordinava la demolizione delle opere

in quanto realizzate in assenza di titolo abilitativo, provvedimenti questi ultimi entrambi impugnati con il presente ricorso.

All'udienza del 22 Novembre 2012, uditi i procuratori delle parti e precisate le rispettive conclusioni, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato per i motivi di seguito precisati.

1. Il ricorrente sostiene, la presunta violazione dell'art. 20 Dpr n. 380/2001 nella parte in cui ritiene che, a seguito delle modifiche introdotte con il d.l. 70/2011, debba considerarsi vigente il regime del silenzio assenso avverso le istanze dirette ad ottenere il rilascio del permesso di costruire e, in ciò, considerando determinante il fatto che lo stesso ricorrente era già in possesso della necessaria autorizzazione paesaggistica, rilasciata con riferimento ad un precedente permesso di costruire, decaduto in conseguenza del mancato completamento delle opere autorizzate.

Detta ricostruzione non può essere condivisa.

2. E' necessario, infatti, considerare come il co. 8° dell'art. 20 sopra citato introduca il regime del silenzio assenso con l'eccezione (nell'ambito della quale rientra il caso in esame) dei...*”casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10”*, fattispecie queste ultime, che fanno riferimento al silenzio rifiuto.

Ne consegue come parte ricorrente avrebbe dovuto quindi esperire l'istituto di cui al 5° comma dell'art. 2 della L. n. 241/90 al fine di ottenere una pronuncia di accertamento dell'obbligo di provvedere a carico dell'Amministrazione.

Il motivo è, pertanto, infondato.

3. Deve essere rigettato anche il secondo motivo alla base del ricorso in relazione al quale si sostiene il venire in essere di un eccesso di potere per disparità di trattamento e contraddittorietà del comportamento in quanto l'Amministrazione

comunale, pur avendo emanato un precedente permesso, avrebbe, in seguito e con il provvedimento impugnato, adottato un atto dal contenuto contrastante e confliggente con quanto in precedenza affermato.

4. Anche detta ricostruzione non può essere condivisa.

E' del tutto evidente come il Comune di Lozzo di Cadore non abbia adottato un comportamento contrastante con quanto già emanato, ma si sia limitato a verificare l'esistenza di un'opera realizzata in mancanza di un valido titolo edilizio. Il precedente atto autorizzatorio era, infatti, circoscritto ad un arco temporale ben definito e, quindi, una volta decorso il relativo periodo di tempo era del tutto inidoneo a legittimare la realizzazione del manufatto di cui si tratta.

5. Deve in ultimo rigettarsi la richiesta di risarcimento del danno riconducibile all'affidamento presuntivamente formatosi nei confronti del ricorrente circa il venire in essere del silenzio assenso sull'istanza e, di conseguenza, dell'esistenza di un legittimo permesso idoneo a legittimare la realizzazione della strada di cui si tratta.

Sul punto non solo va rilevato l'inesistenza di un legittimo affidamento del ricorrente, ma ancora come non sia stata fornita nemmeno un inizio di prova circa l'esistenza dei presupposti caratteristici dello stesso danno, ad esempio, con riferimento all'evento dannoso e alla lesione effettivamente subita, al nesso di causalità e, ciò, anche per quanto attiene ad una sua corretta quantificazione.

Il ricorso è pertanto respinto in quanto infondato.

La mancata costituzione del Comune consente di nulla disporre per le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge così come precisato in parte motiva.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Alessandra Farina, Consigliere

Giovanni Ricchiuto, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)